



30413/11

13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 01/04/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO ROTELLA
Dott. PIETRO DUBOLINO
Dott. ANTONIO BEVERE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. MARIA VESSICHELLI

- Presidente - SENTENZA
N. 547
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 3464/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI UMANI (CCDU
ONLUS)
- 2) PO SIMONETTA N. IL 23/06/1958 * C/

avverso la sentenza n. 5566/2010 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
07/10/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Giovacchino 3220*

in re principale conosciuta del Tribunale e rigetto del ricorso

Udit i difensori Avv.; *Piero Plastine*

FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa ex art. 425 cpp, il gip del tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Po Simonetta, in ordine al reato di diffamazione, avendo formulato il giudizio prognostico sulla superfluità del processo, poiché gli elementi acquisiti agli atti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, atteso che la condotta della Po non appare oggettivamente lesiva della reputazione degli oppositori e, quand'anche ritenuta tale, risulterebbe scriminata, a norma dell'art. 51, quando non anche dell'art. 596 c.p.

La Po è accusata di aver pubblicato via Web un articolo in cui sosteneva che il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU) è parte integrante della Chiesa di Scientology e che per conto di essa, tramite la divulgazione di opuscoli relativi al trattamento farmacologico dei bambini iperattivi, procede a raccolta di fondi. Secondo il capo di imputazione, in tal modo la Po ha offeso la reputazione di Roberto CESTARI, presidente e legale rappresentante del CCDU, di Marco CRESCENZI, legale rappresentante della Onlus Agenzia per lo sviluppo (ASVI), di Paolo BARLETTA, legale rappresentante del Centro Studi per lo Sviluppo e la Cooperazione (CESVIC). Il giudice ha ritenuto che la frase non presenta alcun contenuto o aspetto diffamatorio, laddove afferma che la distribuzione dell'opuscolo *perchè non accada* ha l'ulteriore fine della raccolta di fondi. Inoltre emerge dagli atti prodotti dalla difesa della Po lo stretto collegamento tra il CCDU e Scientology. Sotto quest'ultimo profilo, il giudice osserva che questa frase riguarda solo questa associazione e non ASVI e CESVIC, che hanno presentato querela.

Inoltre, essendo contestata l'attribuzione di un fatto determinato, il giudice ritiene che, in ossequio al principio dell'art. 21 Cost., nel caso di specie possa valere l'esimente di cui all'art. 596 c.p., che secondo dottrina e giurisprudenza, trova applicazione al di là della ipotesi elencate nel terzo comma dell'articolo, che sono da considerare come limite negativo del potere del giudice di non ammettere la prova liberatoria, anziché costituire fondamento positivo del potere di ammetterla. Quindi, accertata la veridicità del fatto narrato dalla Po (cioè che gli attivisti della CCDU, associazione direttamente collegata a Scientology, raccoglievano fondi, per conto della Chiesa, anche tramite la distribuzione dell'opuscolo *perchè non accada*) deve ritenersi sussistente l'esimente o, secondo altro orientamento, la condizione di non punibilità.

Tenuto conto della contemporanea configurabilità degli altri requisiti dell'interesse pubblico e della continenza formale, può ritenersi sussistente, sempre in omaggio al principio ex art. 21 Cost., di un corretto esercizio del diritto di cronaca o di critica.

Il difensore del Cestari ha presentato ricorso per difetto di motivazione e per netto contrasto con le risultanze processuali. Secondo il ricorrente, la frase ritenuta diffamatoria non riguardava la raccolta di fondi, da parte dei sostenitori dell'associazione CCDU, ma la destinazione di questi fondi, raccolti unitamente alle onlus ASVI e CESVIC, che secondo la querelata, erano diretti non a realizzare gli scopi statuari, ma erano finalizzati ad essere girati fraudolentemente alla Chiesa di Scientology.

Questa notizia è falsa e diffamatoria, perché espone tutte le onlus, che si sarebbero prestate alla truffaldina finzione, alla pubblica deprecazione.

Non si nega lo stretto collegamento del CCDU con la Chiesa di Scientology, data la condivisione di alcuni principi di ordine religioso e intellettuale, ma la destinazione dei fondi raccolti con la distribuzione dell'opuscolo: la predetta associazione non ha versato neppure un centesimo alla Chiesa di Scientology.

Pertanto il giudice ha ritenuto non diffamatorio un fatto diverso da quello oggetto della querela e emerso dalle indagini preliminari.

Il difensore della Po ha presentato memoria, in cui sostiene che i documenti prodotti dimostrano i seguenti fatti:



- a) la Chiesa di Scientology è uno dei fondatori di CCDU;
- b) CCDU è inserito organicamente in questa associazione;
- c) I fini di entrambi coincidono;
- d) la CCDU , nella mail allegata alla memoria prodotta all'atto dell'interrogatorio della Po, invita i destinatari a verificare cosa la Chiesa faccia per il suo tramite;
- e) la coincidenza dei fini statuari di CCDU con alcuni principi di Scientology è incompatibile con l'ipotesi che la Po, affermando che i fondi raccolti fossero destinati a Scientology , abbia accusato la CCDU di utilizzare questi fondi per scopi diversi da quelli del proprio statuto .

Il ricorso non merita accoglimento.

La sentenza , in base a documentazione - la cui conformità al vero non è stata contestata dal ricorrente- ha ricostruito i rapporti tra Scietology e il CCDU (Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani) , in base a cui risulta lo stretto collegamento strutturale e operativo tra le sue entità . La raccolta di fondi , materialmente effettuata dal CCDU , si riflette conseguentemente in maniera positiva sulla dimensione dell'operatività e sulla notorietà di entrambe, a prescindere della specifica manovra contabile del versamento dei proventi nel bilancio dell'una o dell'altra, ferma restando l'esclusione di ogni carattere illecito o illegittimo della destinazione finale delle risorse conseguite. La destinazione degli eventuali fondi non a fini statuari della CCDU, ma a comuni fini delle due organizzazioni non realizza di per sé un illecito .

Nelle affermazioni della Po comunque è rinvenibile la fondata accusa di una mancata trasparenza sulla procedura della raccolta, agli occhi degli eventuali sovvenzionatori. Un discredito può ritenersi realizzato ,quindi, in danno dell'organizzazione che direttamente raccoglie le donazioni . La Po non prospetta assolutamente che il denaro sia destinato a fine diverso da quello prospettato, cioè dare ai minori l'aiuto che il comitato ritiene di essere in grado di fornire. Afferma, e fondatamente, che manca comunque la piena trasparenza sull'immediato percorso che sarà dato a quanto acquisito, in violazione del dovere morale di chiarezza e sincerità che vincola qualsiasi ente, quando si rivolge alla collettività e ne chiede consenso morale e sovvenzione materiale.

Alla luce delle susedposte argomentazioni espresse dalla sentenza, risulta corrispondente a quanto emerso dalle indagini sin qui svolte, la sussistenza -riconosciuta dal giudice - di elementi che hanno fatto venir meno l'antigiuridicità della narrazione e delle intrinseche valutazioni riferibili alla Po(verità del fatto, interesse pubblico alla sua conoscenza, esposizione formalmente corretta, priva di gratuite e non necessarie espressioni offensive). Questi elementi sono stati correttamente ed esaustivamente scanditi dalla sentenza impugnata., che quindi deve formalmente giungere alla coerente conclusione espressa dalla formula della non punibilità a norma dell'art. 51 c.p.

Il ricorso va quindi rigettato, apponendo la necessaria modifica al suo dispositivo.

Quanto alle spese, la richiesta di condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenute dalla Po, si fonda sul richiamo di sentenze pronunciate in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, le cui argomentazioni non appaiono quindi rilevanti nel ricorso in esame(sez. VI, n. 29274 del 12.5.2010, rv 248056; sez. VI, n. 20369 del 12.5.09, rv 243677).

Appare comunque più confacente allo svolgimento e alla conclusione del presente procedimento la declaratoria della compensazione tra le parti delle spese medesime.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dichiarà compensate le spese tra la stessa parte e l'indagata.

Corregge il dispositivo della sentenza , sostituendo le parole "assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste" con "dichiara non doversi procedere perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 51 c.p."

Roma, 1.4.2011

Il consigliere estensore

Antonio Bevere

Il Presidente

Mario Rotella

